

Civile Ord. Sez. L. Num. 24278 Anno 2026
Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: ROSETTI RICCARDO
Data pubblicazione: 30/07/2026

Oggetto

**PREVIDENZA
PROFESSIONISTI**

R.G.N. 7031/2022

Ud. 26/05/2026 CC

ORDINANZA

sul ricorso 7031-2022 proposto da:

██████████, rappresentata e difesa da sé stessa;

- *ricorrente* -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO;

- *resistenti con mandato* -

avverso la sentenza n. 156/2021 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 12/01/2022 R.G.N. 156/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fatti di causa:

1. Con ricorso depositato in data 27/02/2019 l'Avv. ■■■■■, quale procuratrice di sé stessa, conveniva in giudizio l'INPS innanzi al Tribunale di Isernia per sentire dichiarare l'insussistenza del diritto di credito azionato con l'avviso di addebito n. 353 2018 00008061 91 000, con conseguente annullamento dell'iscrizione della ricorrente alla gestione separata dell'Inps. La ricorrente eccepiva l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione alla gestione separata e l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria, sia a titolo di contributi sia di sanzioni civili, per decorso del termine di cinque anni ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995 a far data dalla scadenza dei termini di pagamento per le imposte sul reddito, coincidenti con i termini previsti per il pagamento dei contributi alla gestione separata. L'INPS si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Isernia, con la sentenza n. 53/2020 depositata in data 04/06/2020 accoglieva il ricorso dichiarando l'intervenuta prescrizione del credito contributivo.
2. Avverso detta sentenza proponeva appello l'INPS. ■■■■■ si costituiva nel giudizio di secondo grado eccependo l'improcedibilità dell'appello e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione. Con la sentenza n. 156/2021 depositata in data 12/01/2022 la Corte di Appello di Campobasso, sezione lavoro, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità del gravame, ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha respinto la originaria opposizione di ■■■■■.
3. Avverso detta sentenza Anna Bonaventura ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. L'INPS si è limitato al deposito della procura.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 26/05/2026.

Ragioni della decisione:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 435 c.p.c. e degli artt. 153, 154, 164 c.p.c., e dell'art. 327 c.p.c., nonché degli art. 111 Cost. e 6 CEDU, con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa in relazione all'art. 360, comma 1 n. 5, con conseguente vizio di motivazione in ordine agli artt. 2941 n. 8 c.c., 2935 c.c. e all'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995.

3. Con il primo motivo si critica la sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione di improcedibilità dell'appello benché la Corte territoriale avesse accertato che il ricorso era stato notificato senza il decreto di fissazione della udienza di discussione.

4. Il motivo è fondato. La questione processuale che viene in rilievo è stata esaminata dalla sentenza di questa Corte n. 20613 del 2013, che ha affermato che, nel giudizio soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dalla attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che sull'inerzia della parte possa avere influenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione

dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 cpc, trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare.

5. Nelle controversie di lavoro in grado di appello, quindi, la mancata notificazione del ricorso ed insieme del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità della impugnazione senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo di lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire la instaurazione del contraddittorio (Cass. 6159 del 2018).

5.1. L'orientamento di questa Corte è fermo nel ritenere che per la rituale instaurazione del contraddittorio sia necessario notificare l'atto d'appello e il decreto di fissazione dell'udienza, entrambi gli atti cioè e come non sia sufficiente la notifica del solo atto di appello come, contrariamente ed erroneamente, è stato sostenuto dalla sentenza impugnata.

6. Si consideri, ancora, che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. 28/09/2016, n. 19191).

6.1. Né è possibile, in tale fattispecie, ipotizzare la sanatoria attraverso la costituzione dell'appellato (da ultimo Cass. n. 9404 del 2018; Cass. n. 19191 del 2016; Cass. n. 1175 del 2015; in materia locatizia Cass. n. 1218 del 2017, tutte sulla scia di Cass Sez. Un. n. 26604 del 2008) il quale, nel caso di specie, si era costituito chiedendo preliminarmente l'improcedibilità dell'appello (Cass. n. 10266 del 1991), proprio perché si era già perfezionata la formazione del giudicato, che come tale risulta intangibile.

6.2. Tale orientamento è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte e di recente ribadito dalla pronuncia Cass. 02/02/2024, n. 3145, che afferma: nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione.

7. La circostanza che la Corte territoriale abbia omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'appello impone a questa Corte la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. In tal senso si consideri il costante orientamento di questa Corte (Cass. 08/03/2016, n. 4503; Cass. 22/01/1966 n. 268, Cass. 08/02/1968 n. 416, Cass. 15/07/1971 n. 2318; Cass. n. 24245 /2011).

8. La cassazione senza rinvio della pronuncia di appello impugnata determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado pronunciata tra le parti.

9. Il secondo motivo rimane assorbito a seguito dell'accoglimento del primo motivo.

10. La cassazione senza rinvio della pronuncia di appello impone la liquidazione delle spese dell'intero giudizio. Ferme le spese del giudizio di primo grado, compensate, l'INPS va condannato al pagamento delle spese del grado di appello e del grado di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata,

condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.600,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge quanto al giudizio di appello e in euro 1.400,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed al rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge quanto al giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, del 26 maggio 2026.

Il Presidente
(Lucia Esposito)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale